

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1984

«Identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche o di dubbia ascrizione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che regola lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali».

(G.U. 15 febbraio 1984, n. 45)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

viste le relazioni della direzione generale degli ospedali 900.1/AG.2/1628 in data 24 novembre 1982, numero 900.1/AG.2/1791 in data 22 dicembre 1982 e numero 900.1/AG.2/125 in data 1° febbraio 1983, con le quali veniva chiesto il parere del consiglio sanitario nazionale in ordine all'identificazione dei profili professionali attinenti e figure nuove atipiche o di dubbia ascrizione, e alla relativa collocazione nei ruoli ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

considerato che, ai sensi del precitato art. 1, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il provvedimento ministeriale può avere riguardo sia all'integrazione della tabella 1, allegata al decreto stesso, mediante l'individuazione di nuovi profili professionali o posizioni funzionali, qualora si verifichi l'esigenza o la presenza di figure nuove, sia all'identificazione dei profili professionali o delle posizioni funzionali per la collocazione delle figure atipiche o di dubbia ascrizione;

considerata la necessità di emanare il relativo provvedimento;

sentito il parere del consiglio sanitario nazionale della seduta del 16 dicembre 1983;

visto il decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, relativo alla normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali;

visto il decreto del presidente della Repubblica 23 giugno 1983, n. 348;

Decreta:

Art. 1. — Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (1), sono istituite le figure ovvero identificati i profili professionali di cui ai punti sottoindicati:

1) *Ausiliari socio-sanitari specializzati.*

L'ausiliario socio-sanitario specializzato assicura le pulizie negli ambienti di degenza ospedaliera, diurna e domiciliare, ivi comprese quelle del comodino e delle apparecchiature della testata del letto. Provvede al trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà. Collabora con il personale infermieristico nelle pulizie del malato allettato e nelle manovre di posizionamento del letto. È responsabile della corretta esecuzione dei compiti

che sono stati affidati dal caposala e prende parte alla programmazione degli interventi assistenziali per il degente.

Il nuovo profilo professionale degli ausiliari socio-sanitari, che conserva la collocazione nel ruolo tecnico, comprende due posizioni funzionali:

- a) ausiliari socio-sanitari specializzati;
- b) ausiliari socio-sanitari.

In tale profilo viene collocato nelle corrispondenti posizioni funzionali il personale in possesso della corrispondente qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato, di ausiliario socio-sanitario, di ausiliario assistente.

Il personale, che non svolge attività di assistenza sanitaria nei confronti dell'utente, può passare da una posizione funzionale all'altra dopo un periodo di servizio di anni due nella posizione funzionale inferiore e di superamento di apposito corso, le cui modalità verranno fissate con successivo provvedimento.

Agli effetti dell'art. 37 del decreto del presidente della Repubblica 25 giugno 1982, n. 348 (2), all'ausiliario socio-sanitario è attribuito il livello 2, parametro 109, all'ausiliario socio-sanitario specializzato il livello 3, parametro 115.

2) *Operatore tecnico coordinatore.*

L'operatore tecnico coordinatore cura il coordinamento delle attività dei servizi operai ed assimilatati nel rispetto delle specifiche responsabilità del personale.

L'accesso alla posizione funzionale di operatore tecnico coordinatore avviene tramite pubblico concorso.

Il requisito specifico per l'accesso, salvo quelli generali fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, è il possesso del titolo di istruzione secondaria di primo grado, del titolo professionale specifico ovvero, in mancanza di quest'ultimo, di un'anzianità di cinque anni nella posizione funzionale di operatore tecnico e nello stesso settore di attività.

Si applicano gli articoli 160, 161 e 162 del citato decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Ai sensi del combinato disposto, degli articoli 37 e 50 del decreto del presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 (2), a tale profilo professionale spettano il livello IV, parametro 133, nonché l'indennità di L. 600.000 in misura fissa e costante annua lorda.

3) *Educatore professionale.*

L'educatore professionale cura il recupero e il reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicosfiche.

Il requisito specifico, salvo quelli di carattere generale fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, di ammissione al concorso è il possesso di attestato di corso di abilitazione di durata almeno biennale svolto da presidi del servizio sanitario nazionale o presso strutture universitarie, a cui si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Si applicano gli articoli 81, 82, 83 e 84 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successiva modifica.

Ai sensi dell'art. 37 del decreto del presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 (2), è attribuito il livello V, parametro 166, salvo quanto disposto dall'art. 57 dello stesso decreto.

4) *Addetti stampa provenienti da ex enti ospedalieri.*

Gli addetti stampa curano la redazione e pubblicazione di

(1) Sta in questa stessa voce.

(2) Sta in questa stessa voce.

comunicati concernenti l'attività dell'unità sanitaria locale, la raccolta da periodici di questionari, notizie e di elementi interessanti l'attività di assistenza sanitaria, l'organizzazione di congressi, di manifestazioni culturali e scientifiche dell'unità sanitaria locale; nonché le pubbliche relazioni, i contatti con i vari organi di stampa, la diffusione di eventuali conferenze stampa e di interviste e quelle attività che, per prassi o per disposizioni di legge, spettano ai giornalisti che operano presso gli uffici-stampa degli enti pubblici.

Il profilo professionale degli addetti stampa provenienti da ex enti ospedalieri, con la specifica qualifica di «addetto stampa» alla data del 20 dicembre 1979, viene articolato in due posizioni funzionali:

- a) addetto stampa-coordinatore;
- b) addetto stampa.

L'inquadramento nel predetto profilo professionale è subordinato all'istituzione in pianta organica presso l'ex ente ospedaliero del posto di addetto stampa e all'iscrizione all'ordine dei giornalisti. Per l'iscrizione alla posizione funzionale di addetto stampa-coordinatore è richiesta un'anzianità di servizio della qualifica di cinque anni al momento dell'emanazione del presente decreto. Il profilo professionale di addetto stampa e di addetto stampa-coordinatore è considerato ad esaurimento. Ai sensi dell'art. 37 del decreto del presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 (2), all'addetto stampa è attribuito il livello 10, parametro 339 e all'addetto stampa-coordinatore il livello 11, parametro 424.

Art. 2. — Gli organi regionali nonché quelli delle unità sanitarie locali competenti secondo i rispettivi ordinamenti adotteranno i provvedimenti conseguenti alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 3. — Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.